

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

### La cittadinanza del vescovo (secc. XIII-XIV)

**This is a pre print version of the following article:**

*Original Citation:*

*Availability:*

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/1801449> since 2022-02-28T22:16:49Z

*Publisher:*

Viella

*Terms of use:*

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

FLAVIA NEGRO

## La cittadinanza del vescovo (secc. XIII-XIV)\*

La celebre frase di Bartolo da Sassoferrato secondo cui, in Italia, si usa chiamare «civitas [...] illa quae habet episcopum» è per lo più citata per discutere questioni inerenti la gerarchia insediativa e i caratteri distintivi della città nei confronti dei centri minori.<sup>1</sup> Raramente, nel commentarla, ci si sofferma sul passo del *Decretum Gratiani* cui fa riferimento il giurista per spiegare l'origine di tale consuetudine: «episcopi non in castellis neque in modicis civitatibus debent constitui», ma solo in una città che sia «honorabilem».<sup>2</sup> Il divieto di nominare i vescovi in luoghi minori, reiterato più volte nella trattazione canonistica con riferimento ai castelli, alle ville, agli «obscuris et solitariis municipiis» ma soprattutto alle «modicas civitates», insiste sul pericolo di compromettere il prestigio della carica – «ne vilescat nomen episcopi».<sup>3</sup>

\*Il testo qui riprodotto è nella sostanza la relazione tenuta al convegno, con l'aggiunta della bibliografia e dei riferimenti documentari essenziali. Per tutte le numerose questioni di natura prosopografica e documentaria, che avrebbero comportato uno sviluppo incompatibile con lo spazio messo a disposizione in questa sede, si rimanda ad un'ulteriore pubblicazione.

1. Per il passo di Bartolo, non sempre interpretato nel modo corretto (cfr. Bertelli, *Il potere oligarchico*, p. 5 e n. 14, dove l'espressione «et quia secundum canonem episcopi debent ordinari in dictis locis» è tradotta «e poiché [i magistrati] devono essere ordinati secondo i canoni vescovili»), e le sue implicazioni vd. Quagliani, «Civitas»: appunti per una riflessione sull'idea di città, alle pp. 62-66; e Id., *La Civitas medievale*, pp. 232-233.

2. *Decretum magistri Gratiani*, I, p. 280 (dist. 80, c. 3). Per il passo di Bartolo: *Tractatus super constitutione*, X, f. 103v.

3. *Decretum magistri Gratiani*, cc. 3-5. Sulle fonti antiche da cui deriva il divieto canonico di nominare i vescovi nelle località minori e la loro contestualizzazione nella più ampia normativa ecclesiastica in materia di diocesi: Lauwers, *Conflicts, limites et représentation territoriale*, in part. pp. 35-36 e nn. 48 e 51.

L'equiparazione fra città e sedi vescovili poggia dunque su una relazione di circolarità – è invalsa l'abitudine di definire città le sedi vescovili perché è nelle città che si nominano i vescovi – e di reciprocità: se è vero che una città non può dirsi veramente tale se non ha il vescovo – e ne sono prova le energie diplomatiche ed economiche che i centri particolarmente ambiziosi erano disposti ad investire in tal senso –, è altrettanto vero che l'essere collocato in una città è per il vescovo un elemento tutt'altro che accessorio al suo *status* e al pieno esercizio delle sue funzioni.

Il fenomeno che verrà presentato nelle prossime pagine – il conferimento della cittadinanza a vescovi in città diverse da quelle in cui esercitano il loro ufficio – può essere considerato una chiara esemplificazione di quest'ultimo dato, perché rinvia alle vicende particolari che connotarono nei secoli bassomedievali la storia degli episcopati minori, di quei «vescovi senza città» che ebbero nell'assenza di un contesto cittadino di riferimento uno dei fattori più condizionanti per la loro evoluzione.

### 1. *La casistica*

Com'è noto, in molti casi le esigenze dell'organizzazione ecclesiastica e il modificarsi della gerarchia insediativa avevano avuto la meglio sulle prescrizioni canoniche, e una parte non marginale dei vescovi italiani si trova ad operare in quelle che al massimo avrebbero potuto essere definite, con molta generosità, «*modicas civitates*»: è il caso, fra le altre, di Aquileia, di Feltre e di Belluno, di Ceneda (l'attuale Vittorio Veneto), di Massa Marittima.<sup>4</sup> Ma è anche il caso di Imola o di Volterra, città a tutti gli effetti, ma costantemente minacciate nella loro autonomia – e quindi in uno degli attributi fondanti del concetto di *civitas* – da Bologna e Firenze. Nei confronti dei rispettivi comuni i vescovi in questione sono riusciti generalmente a conservare ancora nel Duecento prerogative ben più ampie rispetto ai colleghi nominati in città grandi e potenti, ma per converso la debolezza della città che hanno alle spalle finisce per esporli alle mire dei potentati vicini, e a costringerli a cercare la protezione interessata di città che deboli non sono. È questo, in linea di massima, il contesto che spinge alcuni titolari delle diocesi suddette a farsi «*cives*» di una città. In un certo senso si poneva anche per i vescovi la

4. Per un panorama complessivo di queste sedi episcopali vd. l'*Introduzione* di Maria Ginatempo a Ginatempo, Sandri, *L'Italia delle città*, alle pp. 42-50.

questione, che troviamo sintetizzata in un altro noto commento di Bartolo, se fosse meglio «esse civem mediocrem unius nobilis civitatis et honorabilis» piuttosto che il «maiozem civem unius mediocris civitatis».<sup>5</sup>

Nell'Italia comunale i casi di concessione della cittadinanza riguardano, allo stato attuale delle conoscenze, una decina di vescovi, in buona parte titolari di quelle che Maria Ginatempo ha definito con una felice espressione «diocesi fossili»: <sup>6</sup> il vescovo di Massa Marittima Alberto, che diventa cittadino di Pisa (1215); <sup>7</sup> i due patriarchi di Aquileia Pellegrino e Bertoldo di Andechs (il primo diventa cittadino di Venezia nel 1200, <sup>8</sup> il secondo di Padova nel 1221<sup>9</sup>); il vescovo di Ceneda Alberto, cittadino di Conegliano – ma in realtà Padova – con due accordi del 1233 e del 1235 (ma pochi anni prima anche il comune di Treviso lo aveva di fatto assimilato a un *civis*, con accordi poi confermati periodicamente dai successori); <sup>10</sup> due vescovi della diocesi di Feltre e Belluno, Oddone e Aldigerio, entrambi con un atto di cittadinanza nei confronti di Padova (il primo sicuramente entro il 1231, <sup>11</sup> il secondo

5. Quagliani, *The legal definition of citizenship*, p. 163 (162 per la cit. del passo).

6. Ginatempo, Sandri, *L'Italia delle città*, p. 45.

7. L'atto di cittadinanza, del 22 aprile 1215, è in Archivio di Stato di Siena, Diplomatico Archivio delle Riformazioni Massa, perg. 22 aprile 1216 st. pis. (cas. 35); il doc. è edito in Volpe, *Per la storia delle giurisdizioni vescovili*, doc. 3 alle pp. 271-75 (lo storico non ha considerato che il documento è redatto secondo lo stile pisano e quindi lo attribuisce al 1216 anziché al 1215).

8. Archivio di Stato di Venezia (da ora ASVe), *Liber Pactorum I*, c. 135v, doc. del giugno 1200 (del *Liber* è attualmente in corso un'edizione a cura di Marco Pozza). Un altro esemplare in copia semplice si trova, insieme ad altri patti fra i patriarchi di Aquileia e Venezia, in un registro pergameneo contrassegnato dal n. 56 in ASVe, *Secreta, Miscellanea atti diplomatici e privati*, b. 2: sulla base di quest'ultimo esemplare è stata fatta l'edizione in *I patti con il patriarcato*, pp. 65-70 (commento alle pp. 62-64).

9. L'atto è nel Codice carrarese degli Statuti di Padova, ai ff. 298v-299r, con la data 11 settembre 1221 (Biblioteca Civica di Padova, ms. BP 1237; da correggere l'editore della *Cronica* di Rolandino da Padova che indica come fonte il codice, conservato nella stessa biblioteca, con segnatura BP 330, oltre ad attribuire il documento li contenuto al 1220 anziché al 1221: Rolandino da Padova, *Cronica in factis et circa facta Marchie Trivixane*, p. 29 n. 2). Il documento è edito, non integralmente, in Scipione Dondi Dall'Orologio, *Dissertazioni sopra l'istoria ecclesiastica di Padova*, doc. 24 alle pp. 26-27, e in Muratori, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, to. IV, coll. 179-180.

10. Per le due cittadinanze padovane, del 9 maggio 1233 e del 19 aprile del 1235: Verci, *Storia della Marca*, I, doc. 67 pp. 90-92, e doc. 79 pp. 114-17. Per la cittadinanza trevigiana, sotto, testo in corrisp. della n. 17.

11. Secondo Rolandino da Padova la cittadinanza è già cosa fatta nel 1228, il primo documento che ne parla è del 1231: sotto, alle nn. 42 e 46.

nel 1260<sup>12</sup>); il vescovo di Volterra Rainerio degli Ubertini (cui è proposto di diventare cittadino di Firenze, 1255-1260),<sup>13</sup> il vescovo di Imola Tommaso degli Ubaldini (cittadino di Bologna dal 1252).<sup>14</sup>

## 2. La cittadinanza dei vescovi come strumento di affermazione delle città dominanti

Cosa significa, per un vescovo, diventare «civis» (o, a seconda delle varie formule usate nei documenti, «civis et consors» o «civis et habitator»)<sup>15</sup> di una città? Con l'eccezione del caso imolese, che necessita di un discorso a parte, nel Duecento il conferimento della cittadinanza ai vescovi si presenta come un accordo – «citudinantia», «civitantia», «citudinatum», «consortarium», «societas», «contractum», «pactum»<sup>16</sup> – attraverso il quale la città si assicura, in cambio di protezione, una serie di diritti – sulla *civitas* di cui il vescovo in questione è pastore, sulle terre e sugli uomini delle terre vescovili –, in una prospettiva che nel migliore dei casi fa dei vescovi degli alleati che si impegnano ad agire di concerto con la città, nel peggiore li accomuna ai tanti signori del contado di cui la città si appresta ad assorbire gradualmente le giurisdizioni.

12. L'atto del 4 febbraio 1260 si trova, insieme a quello della cittadinanza del patriarca Bertoldo, nel Codice carrarese degli Statuti di Padova, ff. 299r-300v (Biblioteca Civica di Padova, ms. BP 1237); il doc. è edito in Verci, *Storia della Marca*, II, doc. 97 alle pp. 30-31, e in Muratori, *Antiquitates*, to. IV, coll. 181-82.

13. Archivio Storico Diocesano di Volterra, Diplomatico, n. 754 (senza data ma attribuibile agli anni 1255-1260: vd. le osservazioni in calce al regesto in Schneider, *Regestum volaterranum*, n. 712 pp. 238-239). Il documento è edito parzialmente e con diversi errori di lettura in. Giachi, *Saggio di ricerche storiche*, doc. 27 alle pp. 459-460 (qui inoltre il documento è erroneamente attribuito al vescovo Ildebrando dei Pannocchieschi e datato al 1200).

14. Frati, *Statuti di Bologna*, I, pp. 455-456.

15. Vescovo Alberto di Massa-Pisa (1215): «pisanum civem». Patriarca d'Aquileia Pellegrino-Venezia (1200): «civis terre nostre Venetiarum». Patriarca d'Aquileia Bertoldo di Andechs-Padova (1221): «cives Padue». Vescovo di Volterra Rainerio-Firenze (1255-1260): «civis». Fanno eccezione il vescovo di Ceneda Alberto, che è ricevuto da Conegliano («in civem et consortem») (1233, 1235), e quello di Feltre e Belluno Aldigerio, che diventa «civem et habitatorem» di Padova (1260). Per il vescovo di Imola Tommaso («tamquam civis», 1252) vd. oltre, n. 50.

16. *Pactum* (Venezia); *civitantia*, *societas*, *citudinantia*, *consortarium*, *contractus* (Treviso, Padova); *citudinatum* (Pisa).

Certamente di questo secondo tipo è l'approccio di una città come Treviso nei confronti del vescovo di Ceneda Alberto da Camino, che un articolo statutario del 1226<sup>17</sup> obbliga all'acquisto di una *domus* in città: e non a caso fra' Giovanni da Vicenza, incaricato nel 1233 di arbitrare sulla validità dei patti stretti tra il comune di Treviso da una parte e i Da Camino e il vescovo di Ceneda dall'altra, istituisce un nesso esplicito fra gli accordi di *societas* e *civitantia* stretti fra le parti pochi anni prima e l'appartenenza delle terre vescovili alla *iurisdictio* e al *districtus* della città.<sup>18</sup> I Da Camino da tempo, pur tra alti e bassi, intrattengono stretti legami con la città di Treviso: hanno giurato la cittadinanza trevigiana, con tutti gli obblighi connessi a questa condizione, e concesso alla città determinati diritti sulle loro terre. Adesso che un Da Camino siede sulla cattedra episcopale di Ceneda, la città intravede tutta l'utilità di richiamare anche il vescovo agli obblighi cui devono sottostare, in quanto *cives*, «illos de Camino».<sup>19</sup>

Nei confronti dello stesso vescovo cenedese Padova, la principale antagonista di Treviso per l'egemonia nell'area, adotta in quegli stessi anni un diverso *modus operandi*, promuovendo una sorta di cittadinanza mediata, potremmo dire per interposta città (o meglio aspirante tale, com'è il caso di Conegliano). Padova conta già fra i suoi cittadini due prelati, il patriarca d'Aquileia Bertoldo e il vescovo di Feltre e Belluno Oddone,<sup>20</sup> quando nel 1233 il vescovo cenedese si fa «civis et consors» di Conegliano: ma che anche in questo caso dietro l'operazione vi sia Padova non vi sono dubbi. Il giuramento di cittadinanza del vescovo segue di tre settimane quella giura-

17. *Gli statuti del comune di Treviso*, art. 519, p. 196: «Et quod ipse potestas [...] cogat episcopum cenetensem et illos de Camino habere domos in civitate». Poco dopo (20 marzo 1227) vediamo il vescovo recarsi a Treviso e confermare il duro patto di soggezione alla città stretto da uno dei suoi predecessori: ASVe, *Consultores in iure*, b. 372 fasc. «VI a», ff. 17r-18r (vedi registro e riassunto in *Documenta ad Belunum*, p. 42, ma sotto le date errate 19 marzo 1227 e 19 marzo 1228).

18. Minotto, *Documenta ad Belunum*, pp. 45-46 (29 agosto 1233); l'edizione in Verci, *Storia della Marca*, I, doc. 71, manca di alcuni passi.

19. Sui precoci rapporti dei Da Camino con Treviso: Canzian, *Vescovi, signori, castelli*, p. 122. Per la probabile appartenenza del vescovo Alberto alla famiglia vedi le note di aggiornamento, a cura di Giovanni Netto, in Picotti, *I Caminesi e la loro Signoria*, p. XI (n. in riferimento a p. 45). Sulla tradizione «non completamente controllabile» che vede sedere, sulla cattedra vescovile cenedese nel primo Duecento, ben tre vescovi appartenenti alla famiglia Da Camino: Rando, *Le elezioni vescovili*, p. 390.

20. Sotto, n. 46.

ta dai *consortes* di Conegliano a Padova;<sup>21</sup> è padovano, e tale si definisce in tutti gli atti correlati alla cittadinanza del vescovo, il podestà di Conegliano Tiso Conte;<sup>22</sup> e infine sono molteplici i riferimenti agli statuti padovani, di cui il suddetto podestà promette di far arrivare copia, come fonte per regolare i futuri rapporti comune-vescovo.<sup>23</sup> A questo patto si riferisce Giovanni da Vicenza, nella sentenza sopra citata, quando scioglie il vescovo «a civitania et societate Paduanorum».<sup>24</sup> Nei confronti del vescovo di Ceneda Padova ha dunque preferito assecondare, in funzione antitrevigiana, le aspirazioni autonomistiche di Conegliano – che da tempo spingeva per ottenere il trasferimento della sede episcopale cenedese – accontentandosi di esercitare il controllo sulla località tramite l'invio dei podestà.<sup>25</sup>

La cittadinanza conferita a un vescovo, a fronte dei molteplici riferimenti all'*honor* del vescovo stesso e alla difesa che la città assicura alla sua persona e ai suoi beni, si presenta sempre – coll'eccezione di Imola che analizzeremo oltre – come un patto nettamente sbilanciato a favore della città. Lo provano innanzitutto le clausole contemplate negli accordi, che sono giunti fino a noi in sette casi. Vi ritroviamo, in una composizione variabile a seconda dei casi, obblighi militari, fiscali e commerciali – se non per il vescovo in questione almeno per gli uomini delle terre su cui ha giurisdizione – e le clausole abitualmente legate ai cittadini: l'obbligo di acquistare a proprie spese una o più case in città e, raramente, di risiedervi per un certo periodo dell'anno.<sup>26</sup>

Così, per limitarci a qualche esempio, nel 1215 Alberto, vescovo di Massa Marittima, sperando di ricevere dalla città «in tempore oportuno

21. L'11 aprile 1233 la cittadinanza padovana dei conegliesi, il 9 maggio quella conegliese del vescovo (Verci, *Storia della Marca*, I, docc. 63, 67).

22. Tiso Conte, «potestas Conegliani», si definisce «paduanus» o «de Padua».

23. Verci, *Storia della Marca*, doc. 67, a p. 92.

24. Minotto, *Documenta ad Belunum*, pp. 45-46 (29 agosto 1233).

25. Sul ruolo di Conegliano, già alla fine del XII secolo oscillante fra la soggezione a Treviso e il patronato di Padova: Canzian, *Vescovi, signori, castelli*, in part. p. 130; Bortolami, *Politica e cultura*, p. 218.

26. L'acquisto di immobili in città è esplicitamente previsto in tutti i casi tranne che nella cittadinanza fiorentina del vescovo di Volterra Rainerio degli Ubertini e, per certi versi, in quella pisana del vescovo di Massa Marittima Alberto (l'«hospitium» presso la chiesa di S. Sisto di Pisa pare costituire in questo caso, più che un obbligo, un privilegio conseguente all'essere divenuto *civis* di Pisa). L'obbligo di residenza per il prelado è contemplato solo nella cittadinanza veneziana del patriarca d'Aquileia Pellegrino (ma in altri casi – Aquileia, Feltre e Belluno – tale obbligo è previsto per i vassalli del vescovo).

auxilium et favorem», accetta di sottomettere a Pisa gli uomini di Massa (per la quale, significativamente, solo il vescovo si spinge nel documento ad utilizzare la qualifica di «civitas», mentre la controparte parla solo della «terra episcopi» e degli «homines de Massa»). Il vescovo, per sé e i successori, concede a Pisa «in perpetuum» di riscuotere il fodro regale (eccetto che dai visdomini, dai *militēs* e dai chierici), promette che il «populus» massetano e gli altri uomini delle terre vescovili faranno guerra e pace a volontà di Pisa a sud del fiume Cecina, e che nelle sue terre verranno adottate misure e moneta pisane. Per converso il podestà di Pisa, Ubaldo Visconti, ricevuto il vescovo «in Pisanum civem», si impegna a difenderlo nella persona e nei beni «sicut tenemur defendere cives nostros et eorum bona», e a non chiedere più di quanto la città è solita avere «in terris nostris Pisani districtus». <sup>27</sup> L'operazione di Pisa nei confronti del vescovo di Massa Marittima è stata avallata e sostenuta dall'arcivescovo Loterio, e rappresenta il primo passo di un ampio progetto di egemonia cittadina promosso dal podestà Ubaldo Visconti, contemporaneamente impegnato, con un uso altrettanto spregiudicato dello strumento della cittadinanza, anche sul fronte della Sardegna, dove il comune mirava al giudicato di Cagliari. <sup>28</sup> Ma la decisione di Alberto di farsi *civis* pisano è stata determinata anche da pressanti ragioni contingenti, come suggerisce tanto il riferimento all'*auxilium* che il vescovo si aspetta da Pisa quanto la data in cui fu siglato l'accordo. È plausibile che il vescovo Alberto avesse assistito con crescente preoccupazione alle manovre offensive del comune di Siena, che fra la fine del 1214 e l'inizio del 1215 aveva attaccato i castelli del vescovo di Volterra Pagano (situati nella zona settentrionale della diocesi, a poche decine di chilometri da Massa), ed era arrivato persino ad imprigionarlo. Il patto del vescovo di Massa con Pisa precede di poche settimane quello, molto più oneroso, che il vescovo di Volterra è costretto a siglare con Siena, <sup>29</sup> e che peraltro non prevede la cittadinanza; diversamente dall'accordo che quarant'anni

27. Volpe, *Per la storia delle giurisdizioni*, pp. 261-327, doc. 3 pp. 271-275. Su clausole e contesto della cittadinanza: Ronzani, *Pisa nell'età di Federico II*, alle pp. 134-136.

28. Sul ruolo dell'arcivescovo: Ronzani, *Pisa nell'età di Federico II*, p. 135; per le vicende sarde vd. Zedda, Pinna, *Fra Santa Igia e il Castro Novo Montis de Castro*, in part. pp. 146-147.

29. Per il patto con Siena, del maggio 1215: Volpe, *Montieri*, p. 339; Davidsohn, *Storia di Firenze*, II/1, pp. 41-42. Avendo attribuito la cittadinanza del vescovo di Massa all'aprile del 1216 (sopra, n. 7) il Volpe sottovaluta il nesso fra i due eventi.



dopo il comune di Firenze sottoporrà a un altro vescovo di Volterra, Rainerio degli Ubertini (1251-1260).

Di questo accordo è rimasta solo una bozza preparatoria, conservata nell'archivio diocesano, la cui redazione è probabilmente da attribuire alla metà degli anni Cinquanta del Duecento, all'indomani dell'affermazione del patronato politico fiorentino su Volterra (1254).<sup>30</sup> Il documento è predisposto dal comune di Firenze, e anche se la collocazione archivistica indica che il vescovo ne prese certamente visione la nostra conoscenza rimane limitata a ciò che «*commune Florentie vult*», per dirla coll'imperioso sintagma che introduce e accompagna l'elenco, punto per punto, delle dure condizioni poste dalla città all'Ubertini. Il comune di Firenze, dunque, «*vult recipere in civem*» l'eletto di Volterra «*et eum tractare tamquam civem*», e vuole anche libero commercio nelle terre episcopali, l'impegno del vescovo a far guerra a volontà del comune di Firenze e a nominare fiorentini nelle cariche politiche delle località in suo possesso, la cessione definitiva di due castelli episcopali prossimi al contado fiorentino (Gambassi e Pulicciano) e quella temporanea (50 anni) dei diritti giurisdizionali detenuti dal vescovo su Volterra, S. Gimignano e Monte Voltraio. Non sappiamo se i contatti fra vescovo e comune di Firenze andarono al di là della trattativa; peraltro il breve episcopato di Rainerio, costellato di dissidi con il comune volterrano, di debiti contratti con banchieri senesi e fiorentini, di temporanei esili nel contado, di continue richieste d'aiuto al papato e all'impero, si concluderà pochi anni dopo con la richiesta, subito accettata da papa Alessandro IV, di essere rimosso dall'incarico.<sup>31</sup>

### 3. *La cittadinanza come risorsa dei vescovi: il caso veneto*

Il principale bacino di provenienza dei casi non è però la Toscana ma il Veneto orientale, con epicentro nel cuore della marca trevigiana: tre città – Venezia, Padova e Treviso –, e tre episcopati – Aquileia, Ceneda, Feltre e Belluno – riassumono da soli 7 casi su 10. I conflitti fra Treviso e Padova,

30. Il principale elemento interno utile per la datazione *post quem* del documento (vd. sopra, n. 13) è il riferimento all'acquisto di Pulicciano da parte del comune di Firenze, avvenuto il 18 dic. 1254 e perfezionato nel gennaio dell'anno successivo: De Rosa, *Alle origini della Repubblica fiorentina*, pp. 179-180 e n. 111. Per il patronato politico di Firenze su Volterra: Volpe, *Vescovi e comune di Volterra*, alle pp. 260-264.

31. Volpe, *Vescovi e comune di Volterra*, p. 270.

in cui risultano quasi sempre coinvolti uno o più degli episcopati contermini, hanno radici lontane e una ragion d'essere strutturale nella complessa geografia dei distretti ecclesiastici e civili dell'area, che legittima le ambizioni cittadine e al contempo rende estremamente precaria ogni acquisizione.<sup>32</sup> Questa situazione fluida e instabile, con assetti territoriali soggetti a periodici *restyling* al variare delle alleanze e degli equilibri di forza fra i poteri in campo, ha qualche analogia con l'area toscana dalla quale provengono i casi precedentemente analizzati, e non stupisce che a farne le spese siano in primo luogo, come le loro consorelle toscane, le piccole diocesi dell'area pedemontana o quei poteri «geograficamente eccentrici», come il patriarcato di Aquileia, ma con forti interessi patrimoniali nella zona.<sup>33</sup>

Il patto stretto fra il patriarca d'Aquileia Pellegrino (1195-1204) e Venezia nel giugno del 1200 è solo il primo dei numerosi trattati che si susseguono nel XIII e XIV secolo fra i patriarchi e la città lagunare – *Iste primus cepit amicitiam contrahere cum Venetis* – ma rimane l'unico a comportare la cittadinanza.<sup>34</sup> Più che un patto, come osservato da Härtel, il documento è una dichiarazione unilaterale del doge veneziano Enrico Dandolo, il quale rivolgendosi al patriarca riassume le ragioni che avevano motivato l'accordo ed elenca le condizioni poste da Venezia per la sua realizzazione.<sup>35</sup> Veniamo così a sapere che Pellegrino, minacciato da Treviso nei suoi possessi prossimi al distretto trevigiano, aveva chiesto aiuto a Venezia, tanto sollecita nel fornirgli il sostegno richiesto quanto abile nel trarre dalla situazione il massimo profitto possibile. Riconoscendo che «*expedit ad amicos in oportunitate recurrere, et eorum confidentia subsidia postulare*», il doge si dichiara pronto ad ammonire i trevigiani e perfino, se questi «*de plano non acquiescerent*», ad attuare verso di loro rappresaglie commerciali. Ed è significativo che a questo punto il doge inserisca il riferimento alla cittadinanza veneziana del patriarca: che appare come la conseguenza diretta degli obblighi di difesa assunti dalla città nei suoi confronti – «*propter que vos domine patriarche estis civis terre nostre Venetiarum*» – e al tempo

32. Varanini, *Istituzioni, società e politica nel Veneto*, alle pp. 268-270. Sulla «vistosa mancata coincidenza di distretti civili ed ecclesiastici» come elemento che favorisce la concorrenza fra le due città vd. anche: Bortolami, *Fra 'alte domus*, p. 55 e n. 223.

33. Per un raffronto con l'area toscana vd. da ultimo Taddei, *L'organizzazione del territorio nella Toscana*, in part. alle pp. 112-114.

34. Härtel, *I patti con il patriarcato*, pp. 65-70 (p. 62 per la citazione, tratta dal *chronicon* mutilo conservato nell'archivio capitolare di Cividale).

35. *Ibidem*, p. 63.

stesso la premessa degli obblighi che il patriarca si assumerà nei confronti di Venezia: la costruzione di una casa in Rialto, l'obbligo di residenza in città per trenta giorni all'anno, l'aiuto militare (da prestarsi anche nel caso di una guerra mossa da Venezia contro suoi «inimicos»), e soprattutto libero accesso al commercio veneziano in tutte le terre del patriarcato («terra vestra Foroiulii larga esse debet hominibus Veneciarum et aperta»).

Il successore di Pellegrino Bertoldo di Andechs, al quale è stata attribuita un'analoga cittadinanza veneziana, prende in realtà solo quella padovana nel 1221.<sup>36</sup> Il documento non ha nulla del tono secco e sbrigativo utilizzato dai veneziani nei confronti di Pellegrino. Qui è Bertoldo a parlare in prima persona, in quella che sembra la trascrizione dell'orazione pronunciata dal patriarca nella sala del consiglio del comune di Padova, di fronte al podestà e all'intera credenza. Il presule dichiara di voler essere cittadino padovano e si fa tale («volumus esse cives Padue, et facimus nos Padue»), ma tiene a sottolineare di non farlo sotto la minaccia di pressioni contingenti, dato che al momento la sua persona e le sue terre «in meliori sint statu quam olim fuerint». In realtà il ricorso al sostegno di Padova mirava a contrastare la ribellione dei suoi vassalli, che poco prima avevano preso la cittadinanza trevigiana e che ora, per ordine dello stesso patriarca, sono costretti a farsi con lui cittadini di Padova.<sup>37</sup> Le pesanti condizioni accettate sono indicative del suo ridotto potere contrattuale: dodici i palazzi che il vescovo farà costruire a proprie spese a Padova nell'arco di tre podesterie, impegno a sottostare ai dazi imposti dalla città e a fornire 50 cavalieri in caso di guerra.<sup>38</sup> La cittadinanza padovana non impedisce a Bertoldo, un anno dopo, di recarsi a Venezia per sottoscrivere con il doge una nuova lega, in cui per la prima volta vengono stabilite le competenze del vicedomino veneziano stanziato ad Aquileia, cui

36. Muratori, *Antiquitates*, to. IV, diss. 48, coll. 179-180. La notizia della cittadinanza veneziana di Bertoldo, data da Paschini e ripresa da Härtel (*I patti con il patriarcato*, p. 83; Paschini, *Bertoldo di Merania*, p. 17) è frutto di un errore di datazione del Minotto (Id., *Documenta ad Belunum*, p. 37): il doc. lì citato con data giugno 1220 (dunque all'epoca di Bertoldo), è in realtà da attribuire al giugno 1200, e il patriarca che i veneziani considerano un «civis terre nostre Venetiarum» è dunque Pellegrino (sopra, testo fra le nn. 35-36).

37. Härtel, *Il comune di Treviso*, alle pp. 224-225; Paschini, *Bertoldo di Merania*, pp. 16-17.

38. Muratori, *Antiquitates*, to. IV, coll. 179-180. Non sappiamo se la clausola relativa ai dodici palazzi, che pare francamente esorbitante, sia stata effettivamente realizzata: di un palazzo fatto costruire dal patriarca in contrada S. Pietro parla Dondi dall'Orologio, *Dissertazioni*, p. 21.

sono sottoposti i veneziani presenti nel patriarcato.<sup>39</sup> Nelle clausole non si fa alcun cenno alla cittadinanza, ma vi è l'obbligo per il patriarca di consegnare ogni anno al palazzo ducale di Venezia, in occasione del Giovedì grasso, 12 pani e 12 maiali, interpretato dalle fonti veneziane posteriori come un umiliante *memorandum* della cocente sconfitta che il predecessore Ulrico II aveva subito proprio ad opera dei veneziani: i dodici maiali, che i veneziani scannavano durante il carnevale sulla pubblica piazza, simboleggiavano i 12 canonici catturati insieme al patriarca in quell'occasione.<sup>40</sup>

Strettamente connessa alla cittadinanza padovana di Bertoldo del 1221 è, secondo la cronaca di Rolandino, quella presa sempre nei confronti di Padova – e sempre in funzione antitrevigiana – dal vescovo di Feltre e Belluno: «dompnus patriarcha est amicus cum Paduanis et factus est paduanus civis [...] Quod videns feltrensis et belunensis episcopus, fecit et ipse similiter».<sup>41</sup> Il vescovo in questione non è tuttavia, come ipotizza l'editore della cronaca e sulla sua scia altri storici, il vescovo Filippo (1209-1225) che reggeva la diocesi in quegli anni (ma che di prendere la cittadinanza padovana non avrebbe avuto alcun bisogno, essendo padovano), bensì il successore Oddone (1225-34), al quale i documenti fanno esplicito riferimento.<sup>42</sup> Del patto di Oddone non conosciamo precisamente il contenuto, ma il significato ch'esso rivestiva per la città di Padova ci è restituito con l'abituale efficacia da Rolandino, secondo cui la cittadinanza padovana del vescovo è già cosa fatta nel 1228.

Stando alle parole del cronista in quell'anno il vescovo Oddone si trova a scegliere fra due prospettive che, apparentemente da punti di vista opposti, arrivano allo stesso risultato, ovvero l'inclusione delle terre episcopali in un distretto cittadino: Treviso, incitata da Ezzelino, attacca le sue terre che sostiene «fuisse communis Tarvisii ab antiquis», e Padova si muove istantaneamente a sua difesa, imponendo ai trevigiani di smetterla di molestare le terre del vescovo «que erant paduani communis».<sup>43</sup> Dopo

39. Härtel, *I patti con il patriarcato*, pp. 92-102.

40. *Ibidem*, p. 48.

41. Rolandino, *Cronica*, p. 29.

42. *Ibidem*, p. 29 n. 3; Dondi dell'Orologio, *Dissertazioni*, p. 21; Bortolami, *Politica e cultura*, p. 219. Per i documenti che attestano la cittadinanza di Oddone: Verci, *Storia della Marca*, I, doc. 63 a p. 81 (11 apr. 1233: «ipsi homines [...] sint cives, et habitatores Padue, et iurent citadinantiam Padue ut dominus Odonus Dei gratia Feltrensis et Bellunensis episcopus iuravit»), e sotto, alla n. 46.

43. Rolandino, *Cronica*, p. 39.

alcuni tentativi di risolvere la questione per via diplomatica i padovani decidono di ricorrere a misure più drastiche, mettendo assieme un «*copiosus exercitus ad terras inimicorum exterminandas*», e un'ambasciata padovana al patriarca d'Aquileia Bertoldo di Andechs determina il suo ingresso – proprio per effetto dei *federa societatis* stretti nel 1221 – nella schiera degli alleati.<sup>44</sup> Nell'estate del 1229, grazie alla mediazione del legato pontificio Guala e dei rettori della lega lombarda, al vescovo di Feltre e Belluno vengono restituite le sue terre, ma è di nuovo Rolandino a inquadrare il dato alla luce della cittadinanza padovana del vescovo: Padova si è mossa per aiutare il vescovo di Feltre e Belluno in quanto «*sui civis*», e pertanto la restituzione è fatta «*ipsi episcopo et Paduanis*».<sup>45</sup>

L'importanza che questi patti rivestivano per i padovani, e il rischio che comportavano per gli altri poteri attivi nell'area, sono testimoniati dalle trattative che fecero da sfondo, pochi anni dopo, alla costituzione della seconda lega lombarda. Padova pone la condizione che i rettori della società non possano «*se intromittere vel imbrigare*» nei patti di alleanza o cittadinanza stretti dal comune con altre città, luoghi o persone (sono esplicitamente citati quelli con il patriarca di Aquileia Bertoldo e il vescovo di Feltre e Belluno Oddone), né sulle giurisdizioni, onori o possessi «*quas commune Padue vel aliquis civis Paduanus habeat*» (luglio 1231).<sup>46</sup> Sono evidenti le conseguenze dirompenti di questo principio, nel momento in cui fra le giurisdizioni, gli onori e i possessi sotto tutela padovana ci sono quelli di due «*cives*» particolari come il vescovo di Feltre e Belluno e il patriarca d'Aquileia: e infatti poco dopo vediamo i Da

44. *Ibidem*, p. 39; Winkelmann, *Acta imperii inedita*, n. 613, pp. 492-493. Nella prosa di Rolandino questo conflitto diventa emblematico degli effetti che comporta la pratica del conferimento della cittadinanza da parte delle città: è su richiesta di Ezzelino, «*in tarvisinum civem receptus*», che Treviso scatena l'offensiva contro il vescovo di Feltre e Belluno; quest'ultimo, fatto *civis* padovano, fa leva sulla sua condizione determinando l'ingresso nel conflitto di Padova; a sua volta la città chiede al patriarca d'Aquileia l'aiuto militare secondo i patti che ne hanno fatto un *civis* padovano.

45. *Ibidem*, p. 40 («*Qualiter commune Padue recuperavit terras feltrensis et belunensis episcopi, suis civis*»). Su questi avvenimenti: Picotti, *I Caminesi*, pp. 47-48; Chiodi, *Istituzioni e attività della seconda lega lombarda*, pp. 307-308.

46. Muratori, *Antiquitates*, to. IV, col. 322C doc. del 10 luglio 1231 (i rettori non si intromettono «*super aliqua societate vel cittadinanza quam commune Padue habeat [...] et specialiter de cittadinanza et societate contracta cum domino B. dei gratia patriarcha Aquileiensi et domino O. dei gratia episcopo Feltrensi et Bellunensi*»). Su questo passo e le sue implicazioni: Chiodi, *Istituzioni*, pp. 274, 357 n. 371).

Romano, in procinto di entrare nella lega, chiedere ai rettori di mandare «festinanter» ambasciatori ai padovani, perché ingiungano loro «sub debito iuramenti et sub banno Lombardorum» di astenersi dall'attaccare le loro terre, come si erano riproposti di fare «ad instanciam Feltrini et Belunensis episcopi».<sup>47</sup>

Lo spazio dedicato da Rolandino alla cittadinanza padovana del vescovo Oddone non è casuale: mentre scrive la sua cronaca un altro vescovo di Feltre e Belluno, Aldigerio, ha appena preso la cittadinanza padovana, e richiamarne gli antecedenti può essere utile per legittimare l'operazione nei confronti di Treviso, da sempre la principale antagonista di Padova per l'egemonia nell'area. Il patto del vescovo Aldigerio con Padova data al 4 febbraio 1260: siamo all'indomani della fine della signoria ezzeliniana, e da tempo tutti i poteri signorili e cittadini dell'area, pur se nel formale rispetto della «pax tranquilla et dulcis concordia» appena conquistata, hanno cominciato la corsa alla ridefinizione del proprio ambito di egemonia, compresa Treviso.<sup>48</sup> La città mira subito al *castrum* di Oderzo, teoricamente sottoposto al vescovo di Feltre e Belluno, e quest'ultimo si affretta a farsi «civem et habitatorem» di Padova: in cambio del sostegno militare si impegna ad acquistare beni immobili in città e nel distretto per un totale di 2500 lire, a nominare padovani come podestà a Feltre e Belluno, a fare guerra e pace a volontà dei padovani e a lasciare libero mercato a questi ultimi nelle sue terre, a sottoporsi alla taglia come gli altri cittadini e a non fare «societatem aliquam, vel citadinanciam» con altre città senza l'approvazione di Padova; l'obbligo di residenza temporanea in città ricade in questo caso su un numero ridotto di vassalli scelti dal vescovo fra i *cives* di Feltre e Belluno.<sup>49</sup>

#### 4. Un'eccezione: Bologna

L'unico caso che si discosta nettamente da quelli fin qui presentati è quello di Tommaso Ubaldini, vescovo di Imola dal 1249 e, stando a un ar-

47. *Ibidem*, pp. 357-358 alle nn. 371-372; Gerardo Maurisio, *Cronica dominorum Ecelini et Alberici*, p. 25.

48. Varanini, *Istituzioni e società a Treviso*, pp. 139-142; Varanini, *Istituzioni, società*, pp. 332 (qui la cit.) ss.

49. Muratori, *Antiquitates*, to. IV, coll. 181-182. Varanini, *Istituzioni, società*, in part. pp. 374-375; Canzian, *Vescovi, signori, castelli*, p. 121.

ticolo degli statuti duecenteschi di Bologna, *civis* di questa città dal 1252.<sup>50</sup> Il contesto politico è quello di una soggezione di fatto del comune imolese a Bologna, che invia regolarmente suoi podestà a reggere la città, e certo la stessa nomina nel 1249 a vescovo di Imola dell'Ubaldini, parente di quel cardinale Ottaviano che tanto si era speso a vantaggio degli interessi bolognesi, era stata un importante tassello nel progetto di egemonia che Bologna stava proprio in quel momento concretizzando su Imola.<sup>51</sup> Ma di questo progetto pare non fare parte la riformazione attraverso la quale i bolognesi, nel 1266, ribadiscono che il vescovo debba essere considerato e trattato come un «*civis Bononiensis*».<sup>52</sup> La decisione sembra anzi essere stata sollecitata dallo stesso vescovo nel momento di maggior contrasto con il comune di Imola, con il quale era in lite da ormai dieci anni.<sup>53</sup> Scagliato l'interdetto e fuggito a Bologna il vescovo ottiene senza alcuno sforzo il supporto di cui aveva bisogno. Considerato che il vescovo Ubaldini la sua famiglia e i suoi antenati sono oriundi di Bologna, considerato che è dovere della città assistere con ogni mezzo i «*cives suos*» nella difesa delle loro persone e dei loro beni e diritti, Bologna si pone come giudice e arbitro di ogni questione sorta tra gli imolesi e il vescovo. Inutile dire che l'Ubaldini arriva presto a un'amichevole composizione con il suo comune, ed è significativo che ottenuto lo scopo egli stesso chieda la cassazione della riformazione bolognese a suo favore.<sup>54</sup>

Un ultimo aspetto di interesse in questo caso è la presenza, nello stesso articolo degli statuti bolognesi che prevede l'equiparazione del vescovo imolese Tommaso a un *civis* bolognese, di un'aggiunta che compare nella redazione dell'anno 1259. Si stabilisce che lo stesso privilegio accordato all'Ubaldini valga anche per l'abate di Nonantola Bonaccorso, ma solo

50. Frati, *Statuti di Bologna*, pp. 455-456: l'articolo prevede che il vescovo «*habeatur et reputetur tamquam civis*» in tutto ciò che concerne «*eius commodum et honorem*». Lo statuto in questione corrisponde alla rubrica 22 del libro V (che è interamente dedicato alle elemosine e alle opere pie), ed è presente in tutte le redazioni statutarie – che a Bologna sono a cadenza quasi annuale – dal 1252 al 1267 (vd. la n. del Frati a p. 453). Su questa formula e la sua sostanziale equivalenza con la concessione della cittadinanza, vd. Kirshner, *Civitas sibi faciat civem*, a p. 702 e n. 32.

51. Lazzari, *Esportare la democrazia?*, in part. alle pp. 399-403 e n. 5; Paolini, *La Chiesa e la città*, alle pp. 726-728.

52. Savioli, *Annali Bolognesi*, III/2, doc. 754 (20 giugno 1267: la riformazione è riprodotta nell'atto con il quale viene revocata).

53. Pini, *Le attività produttive nel medioevo*, alle pp. 86-87.

54. Savioli, *Annali bolognesi*, III/2, doc. 754 (20 giugno 1267).

«quousque erit abbas», cioè solo fino a quando manterrà la sua carica.<sup>55</sup> L'equiparazione dell'abate di Nonantola ai diritti di cui godeva «tamquam civis» il vescovo di Imola è probabilmente da connettere all'ennesimo attacco di Modena alle giurisdizioni dell'abbazia – dopo che per qualche anno le ambizioni comunali erano state frenate dal patronato politico bolognese.<sup>56</sup> Notiamo che lo statuto, come già rilevato dal Frati,<sup>57</sup> continua ad essere riprodotto anche dopo la morte di Bonaccorso (1262), semplicemente omettendo il nome dell'abate: con una conseguenza non da poco, perché una riformazione “ad personam”, nata da ragioni contingenti e sollecitata dall'abate in un momento di difficoltà, assume così una portata generale, imponendo che chiunque divenga abate di Nonantola, per la durata del suo incarico, sia equiparato dal comune di Bologna ad un «civis Bononiensis».

Difficile non vedere il nesso con il principio ribadito da Bartolo da Sassoferrato analizzando il caso di «forenses» che vengano ad operare negli enti ecclesiastici cittadini in qualità di abate, di monaco o rettore di una chiesa: ognuno di loro diviene «civis huius civitatis» in virtù del suo incarico («militie ratione»), perché dal punto di vista della cittadinanza «ecclesia trahit ad se praelatum» così come «vir trahit ad se uxorem suam». La “cittadinanza” dell'ente ecclesiastico si trasferisce a chi lo sovrintende, dunque, ma solo fin quando dura la carica: essendo una cittadinanza «per adoptionem», continua Bartolo, «ista civilitas durat donec durat adoptio».<sup>58</sup>

Nello stesso commento Bartolo affronta anche il caso di chi, «civis huius civitatis», accede a una carica ecclesiastica, diventando monaco «vel aliter religiosus». A maggior ragione egli non «desinat esse civis», né perde gli «iura civilia», perché semplicemente «ascendit ad maiorem statum» senza che la sua nuova dignità intacchi la primitiva «utilitas»; dunque, sebbene l'ecclesiastico goda di particolari privilegi e non sia soggetto agli *onera* come gli altri cittadini («licet non teneatur ad munera realia vel per-

55. Frati, *Statuti di Bologna*, to. 1, pp. 455-456.

56. Corradi, *Le sottomissioni di Nonantola*, p. 184; sono bolognesi i podestà di Modena fino al 1258: Bonacini, *Dinamiche istituzionali e circolazione dei podestà*, a p. 12.

57. *Statuti di Bologna*, to. 1, n. a p. 455.

58. Bartolo da Sassoferrato, D. 50, 1.1 (*Ad municipalem et de incolis*), nn. 13-14 (*Opera Omnia*, Venezia 1598, 217v). Bartolo paragona l'ecclesiastico *forensis* a un *miles* mandato in qualche luogo «ad exercendam militiam»: «praeterea miles, qui est positus in aliquo loco ad exercendam militiam, efficitur civis illius loci [...] ergo praepositus regiminis alicuius ecclesiae, illius militie ratione efficitur civis».



sonalia»), non smette per questo di essere considerato un «civis»: «nunc est enim civis privilegiatus».<sup>59</sup>

Il passo convalida un dato sotteso alla nostra casistica e già rilevato in precedenza: tutti i casi analizzati, a fronte delle molte differenze, sono accomunati dal fatto che la cittadinanza conferita al vescovo riguarda sempre una città diversa da quella in cui esercita il suo ufficio. Nel Duecento non esistono, per quanto mi è noto, casi in cui il vescovo acquisisce la cittadinanza della propria sede.<sup>60</sup> Si tratta del principio che, dai diplomi del X secolo alle riflessioni giuridiche trecentesche, è sotteso alle funzioni e al ruolo di un vescovo, che è prima di tutto vescovo di una città, e cittadino, seppur privilegiato, fra i cittadini, volente o nolente «membro organico della cittadinanza e operante insieme con i suoi *concives*».<sup>61</sup>

### 5. *Il contesto: i patti fra vescovi e città*

Come abbiamo visto, coll'unica eccezione del caso bolognese, farsi cittadino di una città significa per il vescovo riconoscersi subalterno a quest'ultima: e poco importa, dal punto di vista del risultato, che la decisio-

59. Canning, *The Political Thought*, in part. pp. 131-148 (p. 139 n. 170 per la cit. di Bartolo); Bartolo da Sassoferrato, D. 50, 1.1 (*Ad municipalem et de incolis*), n. 11 (*Opera Omnia*, Venezia 1598, 217v).

60. Pare non fondata la notizia del conferimento nel 1235 della cittadinanza a Severino vescovo di Iesi e a suo nipote Magalotto riportata da Girolamo Baldassini (*Memorie storiche*, p. 367) con riferimento alla carta 48 di un codice conservato nell'archivio di Jesi. Il codice in questione è probabilmente il cosiddetto "libro rosso" del comune di Jesi: alla c. 48 del *liber iurium* è effettivamente presente un atto di cittadinanza, ma riferito al solo Magalotto «nepos domini Severini episcopi» (*Il libro rosso del comune di Iesi*, doc. 45 pp. 74-75).

61. Canning, *The Political Thought*, in part. pp. 138-140: nella riflessione dei giuristi trecenteschi i membri del clero sono parte della collettività cittadina presso la quale operano, *cives privilegiati* in quanto godono dei benefici di questo *status* – ad esempio la protezione della loro persona e dei loro beni – senza essere sottoposti agli oneri corrispondenti. Secoli prima, il concetto di protezione («tuitio»), questa volta non della città verso il clero, bensì del vescovo, in quanto vertice e guida della collettività cittadina, nei confronti dei suoi *concives*, è presente in un diploma concesso da Berengario I (904) alla chiesa di Bergamo, oggetto di una lunga analisi di Tabacco. Lo storico sottolinea «l'insistenza con cui il vescovo è qualificato come membro della collettività cittadina e operante insieme con i suoi *concives*» (Tabacco, *La sintesi istituzionale di vescovo e città*, alle pp. 410-413, cit. a p. 411).

ne sia stata presa come *ultima ratio* per difendersi da altre minacce esterne (come ad esempio nel caso del patriarca di Aquileia, che diventa *civis* di Padova per difendersi da Treviso), o per imposizione della stessa città che concede la cittadinanza, e che in tal modo completa una supremazia di fatto già esercitata sulle terre vescovili (il vescovo di Ceneda con Treviso, quello di Volterra con Firenze).

Da questo punto di vista, i patti stretti tra vescovi e città contemplanti la cittadinanza rappresentano uno strumento particolare, e relativamente poco usato, all'interno della varietà di sistemi che le città avevano a disposizione per vincolare a sé i titolari di sedi vescovili minori. Ci sono vescovi che, in un momento di difficoltà, accettano di sottomettere la loro *civitas* alla tutela di una città potente: come fa il vescovo di Trento Enrico, probabilmente in funzione antiscaligera, nel 1278 con Padova, o come fanno i vescovi di Chiusi, con patti siglati nel 1200 e rinnovati periodicamente fino al 1329, nei confronti di Orvieto.<sup>62</sup> Conosciamo altre convenzioni strette dai patriarchi d'Aquileia – una l'abbiamo già citata –, dai vescovi di Feltre e Belluno, dai vescovi di Ceneda e da quelli di Volterra che, pur garantendo alle città diritti di varia consistenza da esercitare all'interno della diocesi, non contemplano la cittadinanza del vescovo.<sup>63</sup> Quello del vescovo di Volterra Rainerio degli Ubertini rappresenta l'unico caso noto di conferimento della cittadinanza a vescovi da parte di Firenze, ma altri accordi sono siglati dalla città con il vescovo di Fiesole e con quello di Arezzo. Nel caso di Guglielmino degli Ubertini la città puntava a farsi cedere la custodia trentennale dei castelli vescovili;<sup>64</sup> nel caso di Fiesole siamo invece più vicini a una sorta di «cittadinanza» imposta, perché il presule fu obbligato dal 1228, in seguito ad un accordo fra Firenze e papa Gregorio IX, a risiedere in città. La «cohabitatio» – questo il termine usato nella bolla – fra comune di Firenze e vescovo fiesolano fu fonte di innumerevoli liti, perché per esplicita decisione del papa una chiesa urbana, Santa Maria al Campo, era stata in quell'occasione tolta al vescovo di Firenze e sottoposta alla diretta giurisdizione del vescovo fieso-

62. Per il vescovo di Trento: Riedmann, *Verso l'egemonia tirolese*, alle pp. 280-281; per i vescovi di Chiusi: Bartoli Langeli, *I vescovi di Perugia e Chiusi*, in part. pp. 17-22 (per il patto del 12 dicembre 1200 e i rinnovi del 1230 e del 1329 vd. Fumi, *Codice diplomatico*, docc. 70 a p. 49, 197 alle pp. 131-132, e 644 a pp. 462-463).

63. Per Aquileia vd. gli accordi editi in Härtel, *I patti con il patriarcato*, e sopra, testo in corr. della n. 39; per i vescovi di Ceneda e di Feltre e Belluno: Canzian, *Vescovi, signori, castelli*, in part. pp. 112-117; per Volterra: Volpe, *Montieri*, p. 339.

64. Scharf, *Vescovo e signore*, p. 713.

lano.<sup>65</sup> Esimi giuristi saranno chiamati a valutare, in pieno Trecento, l'esatto significato delle espressioni contenute nella bolla di Gregorio IX, e in particolare se la giurisdizione del vescovo fiesolano, oltre che sulla chiesa, fosse da intendersi estesa anche al «populus» che ad essa faceva capo.<sup>66</sup>

#### 6. *Dalla cittadinanza ai vescovi alla cittadinanza dei vescovi: l'evoluzione trecentesca*

Ma nello schema cittadinanza = subalternità alla città non può essere certamente fatto rientrare il caso imolese, che non a caso contempla una formula – il vescovo è considerato «tamquam civis» – diversa da tutti gli altri: qui essere cittadino significa per il vescovo godere dei diritti connessi a questa condizione (nel caso specifico il diritto di avvalersi della difesa della città in vista della lite che lo opponeva ad Imola). Soprattutto, il riconoscimento di queste prerogative è esplicitamente legato, nella riformazione presa dal comune nel 1266, all'appartenenza dell'Ubalдини a una famiglia che la città considera a priori «bolognese» (questo il significato del richiamo al fatto che gli Ubalдини sono «oriundi» di Bologna).

Questo secondo uso della cittadinanza nei confronti di un vescovo offre interessanti paralleli con quanto vediamo accadere nel secolo successivo, quando il tema del vescovo-*civis* pare declinarsi in modo nuovo. Quando le città qualificano come *civis* il vescovo di una diocesi confinante non siamo più di fronte agli effetti di un atto giuridico, ma a un dato di fatto: è perché sono riuscite, con l'avallo papale, a porre a capo di queste ultime propri concittadini.<sup>67</sup> E così nel 1315 il vescovo di Feltre Alessandro Novello, un trevigiano, nel chiedere aiuto alla sua patria d'origine fa leva sia sul «vincolo amoris» che lega da tempo memorabile l'episcopato di Feltre e Belluno al comune di Treviso, sia sul fatto che lui e la sua *domus* sono e sono sempre stati «concives Tarvisii»; e quando l'anno successivo

65. L'intera vicenda è trattata nelle sue linee fondamentali in Benvenuti Papi, *Un vescovo, una città*, a p. 99 n. 3.

66. Margiacchi, *La singolarità della condizione giuridica del vescovo*, in part. pp. 108-128.

67. Secondo una prassi che diventerà consueta nel Quattrocento, quando la nomina di vescovi «cives» e non «forenses» nei centri già soggetti politicamente alla città dominante passa per la contrattazione con il papato: Girgensohn, *Sui rapporti fra autorità civile e chiesa*, alle pp. 123-136; Bizzocchi, *Chiesa e potere*, in part. pp. 195-202, 217-225.

la città di Treviso è accusata di essere intervenuta indebitamente, perché non titolare di alcuna giurisdizione nella diocesi, nella controversia fra lo stesso vescovo e Guecellone da Camino, legittima il proprio operato sostenendo di aver agito in seguito alla richiesta avanzata dal vescovo, «cive suo», verso il quale il comune ha pertanto degli obblighi precisi sanciti «vincolo iuramenti». <sup>68</sup> Più di trent'anni dopo vediamo Treviso rivestire nei confronti di Venezia, alla quale è ormai soggetta, lo stesso ruolo di Feltre. Quando nel 1351 il podestà di Treviso, sulla scorta degli statuti cittadini, impedisce al vescovo di Torcello, che è un veneziano e quindi *forensis*, di acquistare beni in città e nel contado, Venezia lo informa seccamente che «forestiero», nel caso della subalterna Treviso, significa né trevigiano né veneziano e pertanto il vescovo può acquistare ciò che vuole. <sup>69</sup>

Essere e dichiararsi cittadini di una città dominante quando si operava in una diocesi subalterna poteva avere insomma risvolti politici rilevanti: ne è consapevole il vescovo di Luni Enrico da Fucecchio (1273-1297), protagonista di un energico quanto precario tentativo di sottrarre la diocesi dalla pesante tutela lucchese. Egli, che si vantava di essere riuscito con l'*auctoritas* e la *potentia* della chiesa romana a estromettere «comune Lucense et homines Lucenses de toto episcopatu», quando si trova a dover usufruire di personale originario di quella città si preoccupa di precisare nei documenti, a scanso d'equivoci, che il servizio è reso dall'individuo in qualità di fedele e vassallo della chiesa di Luni, «et non tamquam civis Lucanus». <sup>70</sup>

Con il progressivo affermarsi a partire dalla metà del Duecento della riserva pontificia nella nomina dei vescovi, il problema più urgente per le città – e per i regimi signorili che in esse si andavano formando – era tuttavia quello di gestire al meglio la nomina del vescovo locale. Nomina che, come dimostrano gli studi sulle *familie* vescovili, nel caso sempre più frequente di un forestiero comportava l'arrivo in città anche di un numero non marginale di individui estranei al contesto locale, fra i quali non pochi conterranei e parenti dello stesso presule, con le inevitabili ripercussioni sugli equilibri e la vita politica cittadina: il rischio di vedere un'altra città

68. Sul vescovo Alessandro Novello vd. Rando, *Le elezioni*, p. 391; per la richiesta del vescovo e la difesa opposta da Treviso al conte di Gorizia, che sosteneva i Da Camino: degli Azzoni Avogari, *Memorie del Beato Enrico*, p. 60 n. 2 e p. 63 n. 2.

69. Cagnin, *Cittadini e forestieri*, doc. 35 a p. 443 (vd. anche pp. 100, 135-136).

70. Volpe, *Lunigiana medievale*, p. 508 (doc. del 16 ottobre 1276).

intromettersi nella situazione locale col pretesto che il vescovo era suo *conconvivis* si concretizzava così anche in una perdita secca di uffici e benefici per l'élite locale.

Diverse norme statutarie relative a questa materia datano alla fine del Duecento. A Treviso, i primi statuti che intervengono sul problema della provenienza forestiera dei detentori di benefici ecclesiastici sono quelli redatti sotto la signoria di Gherardo da Camino, negli anni 1283-1284, e prevedono che ogniqualvolta il seggio vescovile si fosse reso vacante le autorità civili – podestà, consoli e anziani – dovessero recarsi in delegazione presso il capitolo per impetrare la scelta del successore fra chierici trevigiani cittadini o distrettuali. La disposizione riguardava probabilmente anche le sedi di Feltre e Ceneda, che il Da Camino controllava.<sup>71</sup>

Ma non tutte le città adottavano tale strategia. Ad esempio Firenze, almeno in via ufficiale, aveva fatto una scelta diametralmente opposta. Lo statuto, anch'esso attribuibile nella sua primitiva redazione alla fine del Duecento, stabiliva infatti che «nullus de civitate, comitatu vel districtu Florentie» potesse occupare il seggio vescovile fiorentino o fiesolano.<sup>72</sup> Contemporanea com'era agli Ordinamenti di giustizia, la regola equiparava di fatto i due episcopati a organismi del comune di Firenze, e mirava a cautelare la stabilità di governo dalle interferenze delle grandi famiglie locali, che potevano farsi pericolose nel momento in cui potevano disporre di una base di potere qual era l'episcopato. La norma, che nel concreto subì notevoli eccezioni, fu abrogata definitivamente solo nel 1444, ed è significativo che proprio in quegli anni ricompaia, in una veste completamente mutata, la concessione della cittadinanza quale l'abbiamo conosciuta nel Duecento. A Giovanni Vitelleschi, vescovo di Recanati ma soprattutto generale delle armate pontificie, la cittadinanza viene concessa nel 1434, per l'incessante opera compiuta *verbis et opere* a vantaggio della città, e l'an-

71. Rando, *Le elezioni vescovili*, pp. 390-391; cfr. statuto *De rogando episcopum in Gli Statuti del comune di Treviso*, n. 137, p. 118: «quandocumque vacaret episcopatus vel canonicatus in ecclesia Tarvisii, idem potestas cum sua curia teneatur ire ad idem capitulum et rogare ut electionem episcopi vel canonicorum faciat de presbyteris vel clericis civitatis Tervisii vel eius districtus etiam origine». Si ha prova dell'applicazione di questa norma statutaria nel 1314 e nel 1318: Cagnin, *Cittadini e forestieri a Treviso*, p. 119, e nn. 118, 119 (il doc. relat. al 1318 è a p. 419).

72. *Statuti della repubblica fiorentina*, lib. V, rub. 78, pp. 245-246. Su questo statuto: Bizzocchi, *Chiesa e potere*, pp. 203-205; Rotelli, *I vescovi nella società fiorentina*, a p. 193.

no successivo viene promosso all'arcivescovado fiorentino.<sup>73</sup> Ludovico di Biagio, un trevigiano, vescovo di Traù, succede al Vitelleschi tanto nella carica militare quanto in quella ecclesiastica, ma è soprattutto per i meriti acquisiti nella prima che Firenze gli concede, nel 1441, la cittadinanza fiorentina.<sup>74</sup> La cittadinanza ai vescovi è ormai diventata un mero strumento onorifico, utilizzato da città e regimi interessati a gratificare importanti personaggi di curia e a oliare gli ingranaggi della diplomazia con la sede apostolica.

73. Bizzocchi, *Chiesa e potere*, p. 207; Fubini, *Italia quattrocentesca*, p. 80.

74. Bizzocchi, *Chiesa e potere*, p. 208.

### Bibliografia e fonti edite

- G. Baldassini, *Memorie storiche dell'antichissima e regia città di Jesi*, Jesi 1765
- A. Bartoli Langeli, *I vescovi di Perugia e Chiusi durante il pontificato di Innocenzo IV*, in «Rivista di storia della chiesa in Italia», 27 (1973), pp. 1-27
- Bartolo da Sassoferrato, *Tractatus super constitutione: Qui sint rebelles*, v. «Lombardiae», n. 5, in Id., *Consilia, questiones et tractatus*, X, Venezia 1596
- A. Benvenuti Papi, *Un vescovo, una città: Ardingo nella Firenze del primo Duecento*, in Id., *Pastori di popolo. Storia e leggende di vescovi e di città nell'Italia medievale*, Firenze 1988, pp. 21-124
- S. Bertelli, *Il potere oligarchico nello stato-città medievale*, Firenze 1978
- R. Bizzocchi, *Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento*, Bologna 1987
- P. Bonacini, *Dinamiche istituzionali e circolazione dei podestà a Modena nel secolo XIII*, in «Atti e Memorie dell'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena», s. 8, 4 (2002), pp. 411-484 (distribuito in formato digitale da «Reti Medievali», pp. 1-55)
- S. Bortolami, *Fra «alte domus» e «populares homines»: il comune di Padova e il suo sviluppo prima di Ezzelino*, in *Storia e cultura a Padova nell'età di Sant'Antonio*, Padova 1985, p. 3-74
- S. Bortolami, *Politica e cultura nell'import-export del personale itinerante di governo dell'Italia medioevale: il caso di Padova comunale, in I podestà dell'Italia comunale*, a cura di J.C. Maire Vigueur, Roma 2002, I, pp. 203-258
- C. Cagnin, *Cittadini e forestieri a Treviso nel Medioevo*, Sommacampagna 2004
- J. Canning, *The Political Thought of Baldus de Ubaldis*, Cambridge 1987
- D. Canzian, *Vescovi, signori, castelli. Conegliano e il Cenedese nel Medioevo*, Fiesole 2000
- G. Chiodi, *Istituzioni e attività della seconda lega lombarda (1226-35)*, in *Federico II e la civiltà comunale nell'Italia del Nord*, a cura di C.D. Fonseca, R. Crotti, Roma 2002, pp. 235-382
- A. Corradi, *Le sottomissioni di Nonantola a Modena e a Bologna (1131, 1261, 1307)*, in «Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna», s. 3, 27 (1908-1909), pp. 181-191
- R. Davidsohn, *Storia di Firenze*, Firenze 1973
- Decretum magistri Gratiani*, in *Corpus Iuris Canonici*, a cura di A. Richter, E. Friedberg, 2 voll., New Jersey 2000
- D. De Rosa, *Alle origini della Repubblica fiorentina. Dai consoli al primo popolo (1172-1260)*, Firenze 1992
- R. degli Azzoni Avogari, *Memorie del Beato Enrico*, Venezia 1760
- Documenta ad Belunum, Cenetam, Feltria, Tarvisium spectantia*, a cura di A.S. Minotto, Venezia 1871

- L. Frati, *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, I, Bologna 1869
- R. Fubini, *Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell'età di Lorenzo il Magnifico*, Milano 1994
- L. Fumi, *Codice diplomatico della città di Orvieto*, Firenze 1884
- Gerardo Maurisio, *Cronica dominorum Ecelini et Alberici fratrum de Romano (aa. 1183-1237)*, a cura di G. Soranzo, in *Rerum Italicarum Scriptores*<sup>2</sup>, VIII/4, Città di Castello 1921
- A.F. Giachi, *Saggio di ricerche storiche sopra lo stato antico e moderno di Volterra*, Volterra 1887<sup>2</sup>
- M. Ginatempo, *Introduzione*, a M. Ginatempo, L. Sandri, *L'Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento (secoli XIII-XVI)*, Firenze 1990
- D. Girgensohn, *Sui rapporti fra autorità civile e chiesa negli stati italiani del Quattrocento*, in *L'Italia alla fine del Medioevo. I caratteri originali nel quadro europeo*, a cura di F. Salvestrini, Firenze 2006, I, pp. 117-142
- R. Härtel, *Il comune di Treviso e l'area patriarchina (secoli XII-XIV)*, in *Storia di Treviso*, II, *Il Medioevo*, a cura di D. Rando, G.M. Varanini, Venezia 1991, pp. 213-241
- J. Kirshner, *Civitas sibi faciat civem: Bartolus of Sassoferrato's Doctrine on the Making of a Citizen*, in «*Speculum*», 48 (1973), pp. 694-713
- M. Lauwers, *Territorium non facere diocesim. Conflits, limites et représentation territoriale du diocèse (V<sup>e</sup>-XIII<sup>e</sup> siècle)*, in *L'espace du diocèse. Genèse d'un territoire dans l'Occident médiéval (V<sup>e</sup>-XIII<sup>e</sup> siècle)*, Rennes 2008, pp. 23-65
- T. Lazzari, *Esportare la democrazia? Il governo bolognese a Imola (1248-1274) e la creazione del "popolo"*, in *La norma e la memoria. Studi per Augusto Vasina*, a cura di T. Lazzari, L. Mascanzoni, R. Rinaldi, Roma 2004, pp. 399-440
- Il libro rosso del comune di Iesi*, a cura di G. Avarucci, M. Carletti, Spoleto 2007
- L. Margiacchi, *La singolarità della condizione giuridica del vescovo fiesolano nella sua chiesa di S. Maria al Campo nel centro di Firenze*, tesi di laurea aa. 1957, rel. prof. A. Gutierrez, Pontificio Ateneo Lateranense
- L.A. Muratori, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, to. IV, Milano 1741
- L. Paolini, *La Chiesa e la città (secoli XI-XIII)*, in *Storia di Bologna. Il Medioevo*, a cura di O. Capitani, Bologna 2007, pp. 665-773
- P. Paschini, *Bertoldo di Merania patriarca d'Aquileia (1218-51)*, in «*Memorie storiche forogiuliesi*», 15 (1919), pp. 1-53
- I patti con il patriarcato di Aquileia (880-1255)*, a cura di R. Härtel, Roma 2005
- G.B. Picotti, *I Caminesi e la loro Signoria a Treviso dal 1283 al 1312*, Roma 1975<sup>2</sup>
- A.I. Pini, *Le attività produttive nel medioevo: corporazioni artigiane e vita commerciale a Imola nei secoli XI-XV*, in *Medioevo imolese*, Imola 1982, pp. 82-102
- D. Quagliani, «*Civitas*»: *appunti per una riflessione sull'idea di città nel pensiero politico dei giuristi medievali*, in *Le ideologie della città europea dall'Umanesimo al Romanticismo*, a cura di V. Conti, Firenze 1993, pp. 59-76



- D. Quaglioni, *La Civitas medievale e le sue magistrature: l'oculus pastoralis* (1222), in «Il pensiero politico», 40 (2007), pp. 232-241
- D. Quaglioni, *The legal definition of citizenship in the late Middle Ages*, in *City States in Classical Antiquity and Medieval Italy*, a cura di A. Molho, K. Raaflaub, J. Emlen, Stuggart 1991, pp. 155-167
- D. Rando, *Le elezioni vescovili nei secoli XII-XIV*, in *Storia di Treviso*, II, *Il Medioevo*, a cura di D. Rando, G.M. Varanini, Venezia 1991, pp. 375-397
- J. Riedmann, *Verso l'egemonia tirolese (1256-1310)*, in *Storia del Trentino*, III, *L'età medievale*, a cura di A. Castagnetti, G.M. Varanini, Bologna 2004, pp. 255-343
- Rolandino da Padova, *Cronica in factis et circa facta Marchie Trivixane (1200-1262)*, a cura di A. Bonardi, in *Rerum Italicarum Scriptores*<sup>2</sup>, VIII/1, Città di Castello 1905
- M. Ronzani, *Pisa nell'età di Federico II*, in *Politica e cultura nell'età di Federico II*, a cura di S. Gensini, Pisa 1986, pp. 125-193
- E. Rotelli, *I vescovi nella società fiorentina del Trecento*, in *Eretici e ribelli del XIII e XIV sec.*, a cura di D. Maselli, Pistoia 1972, pp. 189-211
- L.V. Savioli, *Annali Bolognesi*, Bassano 1795
- G.P.G. Scharf, *Vescovo e signore. La parabola di Guglielmino degli Ubertini ad Arezzo (1248-1289)*, in «Società e Storia», 138/4 (2012), pp. 669-728
- F. Schneider, *Regestum volaterranum: Regesten der Urkunden von Volterra (778-1303)*, Roma 1907
- F. Scipione Dondi Dall'Orologio, *Dissertazioni sopra l'istoria ecclesiastica di Padova. Dissertazione settima*, Padova 1813
- Gli statuti del comune di Treviso*, a cura di G. Liberali, Treviso 1953
- Gli Statuti del comune di Treviso (sec. XIII-XIV)*, a cura di B. Betto, Roma 1984
- Statuti della repubblica fiorentina*, a cura di R. Caggese (nuova edizione a cura di G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi), I, *Statuto del capitano del popolo 1322-1325*, Firenze 1999
- G. Tabacco, *La sintesi istituzionale di vescovo e città in Italia e il suo superamento nella res publica comunale*, in Id., *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino 1979, pp. 398-427
- G. Taddei, *L'organizzazione del territorio nella Toscana comunale (secc. XII-XIV)*, in *Studi in onore di Sergio Gensini*, a cura di F. Ciappi, O. Muzzi, Firenze 2012, pp. 105-136
- G.M. Varanini, *Istituzioni e società a Treviso tra comune, signoria e stato regionale*, in *Storia di Treviso*, II, *Il Medioevo*, a cura di D. Rando, G.M. Varanini, Venezia 1991, pp. 139-142
- G.M. Varanini, *Istituzioni, società e politica nel Veneto dal comune alla signoria (secolo XIII-1329)*, in *Il Veneto nel medioevo. Dai comuni cittadini al predominio scaligero nella Marca*, a cura di A. Castagnetti, G.M. Varanini, Verona 1991, pp. 267-422

- G.B. Verci, *Storia della Marca Trivigiana e Veronese*, I-II, Venezia 1786
- G. Volpe, *Lunigiana medievale*, in *Toscana medievale (Massa Marittima, Volterra, Sarzana)*, Firenze 1964, pp. 315-534
- G. Volpe, *Montieri: costituzione politica, struttura sociale, attività economica d'una terra mineraria toscana del secolo XIII*, in «Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte», 6 (1908), pp. 315-432
- G. Volpe, *Per la storia delle giurisdizioni vescovili e dei rapporti fra Stato e Chiesa nelle città italiane dei secoli XII e XIII. Vescovi e comune di Massa Marittima*, in «Studi storici», 19 (1910), pp. 261-327
- G. Volpe, *Vescovi e comune di Volterra*, in Id., *Toscana medievale (Massa Marittima, Volterra, Sarzana)*, Firenze 1964, pp. 141-311
- E. Winkelmann, *Acta imperii inedita seculi XIII*, Innsbruck 1880
- C. Zedda, R. Pinna, *Fra Santa Igia e il Castro Novo Montis de Castro. La questione giuridica urbanistica a Cagliari all'inizio del XIII secolo*, in «Archivio Storico Giuridico Sardo di Sassari», n.s., 15 (2010-2011), pp. 125-187

# Cittadinanza e mestieri

Radicamento urbano e integrazione  
nelle città bassomedievali (secc. XIII-XVI)

*a cura di*  
*Beatrice Del Bo*

viella

Copyright © 2014 - Viella s.r.l.  
Tutti i diritti riservati  
Prima edizione: novembre 2014  
ISBN 978-88-6728-336-1

Questo volume è stato pubblicato con un contributo del Dipartimento di Studi storici dell'Università degli Studi di Milano



67520



**viella**  
libreria editrice  
via delle Alpi, 32  
I-00198 ROMA  
tel. 06 84 17 758  
fax 06 85 35 39 60  
www.viella.it

## Indice

BEATRICE DEL BO	
Introduzione	9
<i>I. Radicamento e integrazione: la cittadinanza</i>	
PAOLO GRILLO	
Da diritto a privilegio. La cittadinanza nell'età comunale	25
FLAVIA NEGRO	
La cittadinanza del vescovo (secc. XIII-XIV)	47
MIRIAM DAVIDE	
L'immigrazione lombarda nel Patriarcato di Aquileia: acquisizione della cittadinanza e modalità di integrazione socio-economica	73
GIOVANNA PETTI BALBI	
Cittadinanza e altre forme di integrazione nella società genovese (secc. XIV-XV)	95
LAURA DE ANGELIS	
La cittadinanza a Firenze (XIV-XV secolo)	141
BEATRICE DEL BO	
La cittadinanza milanese: premessa o suggello di un percorso di integrazione?	159
MARIA NADIA COVINI	
La patente perfetta. I privilegi accordati ai Simonetta dagli Sforza	181

